

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/146 DELLA COMMISSIONE****del 30 gennaio 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Il titolare dell'autorizzazione, Micron Bio-Systems Ltd, ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di aggiungere all'autorizzazione il nome del suo rappresentante.
- (3) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato opportuni dati a sostegno del fatto che, a decorrere dal 30 marzo 2019, FeedVision BV agirà come suo rappresentante per l'additivo per mangimi in questione.
- (4) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (5) Per consentire a FeedVision BV di agire come rappresentante del titolare dell'autorizzazione è necessario modificare i termini dell'autorizzazione in questione. Il nome del rappresentante dovrebbe pertanto essere aggiunto nel titolo e nell'allegato di detto regolamento. Il nome del titolare dell'autorizzazione non era scritto correttamente nel titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/502. Nel titolo del regolamento di esecuzione il nome del titolare dell'autorizzazione dovrebbe quindi essere sostituito con il nome corretto.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/502**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 è così modificato:

- 1) nel titolo, il nome «Micro Bio-System Ltd» è sostituito dal nome «Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, il nome «Micron Bio-Systems Ltd» è sostituito dal nome «Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV».

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 della Commissione, del 24 marzo 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte (titolare dell'autorizzazione Micro Bio-System Ltd) (GUL 79 del 25.3.2015, pag. 57).

---

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---